

DIRETTIVA (UE) 2018/1910 DEL CONSIGLIO**del 4 dicembre 2018****che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 1967, quando il Consiglio ha adottato il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto («IVA») con la prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio ⁽³⁾ e la seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, era stato assunto l'impegno a istituire un sistema dell'IVA definitivo che funzionasse all'interno della Comunità europea con le stesse modalità che avrebbe avuto all'interno di un singolo Stato membro. Poiché non sussistevano le condizioni politiche e tecniche per un tale sistema, quando le frontiere fiscali tra gli Stati membri sono state soppresse alla fine del 1992 è stato adottato un regime dell'IVA transitorio. La direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ prevede che tale regime transitorio sia sostituito da un regime definitivo.
- (2) Conformemente alla comunicazione del 7 aprile 2016 sul piano d'azione sull'IVA, la Commissione ha presentato una proposta che definisce gli elementi per un sistema dell'IVA definitivo applicabile agli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B) fra gli Stati membri; tale proposta sarebbe fondata sul principio dell'imposizione delle cessioni transfrontaliere di beni nello Stato membro di destinazione.
- (3) Nelle conclusioni dell'8 novembre 2016 il Consiglio ha invitato la Commissione ad apportare taluni miglioramenti alle norme dell'Unione in materia di IVA per le operazioni transfrontaliere, con riguardo al ruolo del numero di identificazione IVA nell'ambito dell'esenzione delle cessioni intracomunitarie, al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e alla prova del trasporto ai fini dell'esenzione delle operazioni intracomunitarie.
- (4) Alla luce della richiesta formulata dal Consiglio e del fatto che occorreranno diversi anni prima che sia attuato il sistema dell'IVA definitivo per gli scambi intracomunitari, tali misure specifiche, volte ad armonizzare e semplificare talune disposizioni per le imprese, sono appropriate.
- (5) Il call-off stock si riferisce alla situazione in cui, al momento del trasporto di beni verso un altro Stato membro, il cedente conosce già l'identità dell'acquirente al quale tali beni saranno ceduti in una fase successiva e dopo il loro arrivo nello Stato membro di destinazione. Attualmente questa situazione dà luogo a una cessione presunta (nello Stato membro di partenza dei beni) e a un acquisto intracomunitario presunto (nello Stato membro di arrivo dei beni), seguiti da una cessione «interna» nello Stato membro di arrivo, per la quale il cedente deve essere identificato ai fini dell'IVA in tale Stato membro. Per evitare che ciò accada tali operazioni, quando hanno luogo tra due soggetti passivi, dovrebbero essere considerate, a determinate condizioni, a cessione esente nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo.

⁽¹⁾ Parere del 3 ottobre 2018.

⁽²⁾ Parere del 14 marzo 2018.

⁽³⁾ Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1301).

⁽⁴⁾ Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).

⁽⁵⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

